

VERBALE ASSOCIAZIONE GALATEA ONLUS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'ANNO 2021 IL GIORNO 26 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 17.00 PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE GALATEA ONLUS SITA IN VIALE TRIESTE 132 A CALTANISSETTA SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE SOCIE DELLA PREDETTA ASSOCIAZIONE;

ASSUME LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LA DOTT.SSA DENISE FRANZONE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO; VERBALIZZA LA DOTT.SSA ANGELA INCORVAIA, PRESENTE;

SONO PRESENTI LE SOCIE:

DENISE FRANZONE, VALENTINA MATRAXIA, ANGELA INCORVAIA, IOLANDA DI MARCO, ANNA GIANNONE;

SI DA ATTI CHE DANIELA MIGLIORE E CARLA MANGANARO HANNO INVIATO DELEGA A RAPPRESENTARLE A DENISE FRANZONE, MENTRE DANIELA CARLINO HA DELEGATO VALENTINA MATRAXIA;

CONSTATATO CHE L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' COSTITUITA DA 5 SOCIE E PERTANTO L'ASSEMBLEA RISULTA REGOLARMENTE COSTITUITA NEL RISPETTO DELLO STATUTO;

SI PROCEDE PERTANTO ALLA DISCUSSIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- LETTURA STATUTO DA PARTE DEL PRESIDENTE, MODIFICHE SATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GALATEA ONLUS AL FINE DI REGISTRARE LA STESSA AL REGISTRO UNICO DELLE ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE (SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA OVVERO CODICE DEL TERZO SETTORE D.LGS 3 LUGLIO 2017 N.117)
- LETTURA E BILANCIO 2020
- VARIE ED EVENTUALI

LE SOCIE ESPRIMONO IL PROPRIO VOTO DI CONSENSO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO;

LE SOCIE ESPRIMONO IL PROPRIO VOTO DI CONSENSO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO;

ESAURITA LA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, SI DICHIARA CHIUSA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SI CHIUDE LA RIUNIONE ALLE ORE 19.30

LA PRESIDENTE

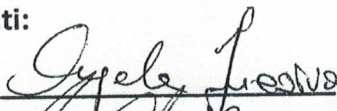


LA SEGRETARIA

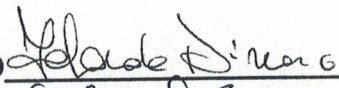


ELENCO SOCIE presenti:

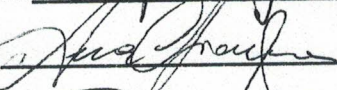
ANGELA INCORVAIA



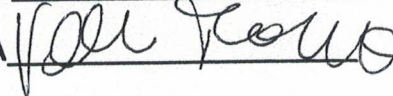
IOLANDA DI MARCO



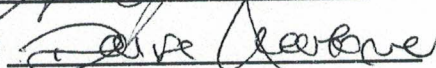
ANNA GIANNONE



VALENTINA MATRAXIA



DENISE FRANZONE



STATUTO

Associazione Galatea ETS

conforme al Codice del Terzo Settore

L'Associazione Galatea ONLUS, già costituita il giorno 20 aprile 2010, con atto n. ~~2996~~ ^{2996/2010} sulla base delle modifiche previste dalla Riforma del terzo settore (legge delega n.106 del 2016) adotta il seguente statuto:

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta in viale Trieste 132

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi e centri operativi secondari e potrà decidere di spostare la sede dell'associazione.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione è apartitica, antifascista e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia rispetto a qualsiasi ente.

L'associazione, composta da soggetti di sesso femminile, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutte le associate, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei processi di ogni ordine e grado ove donne e bambini/e risultano vittime di violenza. In particolare, anche in applicazione della definizione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013,

ha facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per reati di "violenza nei confronti delle donne e delle/i minori".

L'associazione potrà aderire ad organismi nazionali o internazionali che permettono il conseguimento delle finalità e degli scopi ivi indicati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.

- L'associazione ha come scopo prioritario la lotta e la prevenzione della violenza di genere e l'assistenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza e alle loro figlie/figli.

- sostenere le donne che in un particolare momento della loro vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personali, familiari e professionali, mettendo in atto azioni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

-Valorizzare i saperi femminili, trasmettere la storia e la cultura delle donne, progettare e realizzare percorsi nelle scuole sulla pedagogia della differenza di genere e sul riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere e sul rispetto dell'altro

- Promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, politico e di ricerca, in riferimento alla storia dei movimenti delle donne, allo scopo di significare l'esistenza e la differenza femminile, facendo emergere le capacità e gli obiettivi raggiunti dalle donne.

-Svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali per la diffusione della cultura di genere, promuovendo politiche di confronto e reti di rete con singole associazioni e istituzioni, contribuendo alla costruzione di luoghi di confronto e di azioni permanenti.

Può inoltre esercitare le seguenti ulteriori attività:

- istituire e/o gestire :

centri antiviolenza per donne e minori

centri di accoglienza per donne vittime di violenza, case rifugio

case di accoglienza per ragazze madri o donne in difficoltà

centri di incontro per minori, anche in stato di svantaggio sociale o portatori di

handicap,

- centri di formazione per soggetti in stato di svantaggio sociale, donne immigrate, per minori in stato di svantaggio, donne in svantaggio sociale, anziani in stato di svantaggio sociale, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ragazze madri in stato di svantaggio sociale, immigrati, soggetti con turbe psichiche e persone comunque si trovano in difficoltà sociale, vittime di abuso e/o maltrattamento
- servizi di assistenza domiciliare; per minori in stato di svantaggio, donne in svantaggio sociale, anziani in stato di svantaggio sociale, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ragazze madri in stato di svantaggio sociale, immigrati, soggetti con turbe psichiche e persone comunque si trovano in difficoltà sociale, vittime di abuso e/o maltrattamento;
- interventi di counseling e sostegno per minori in stato di svantaggio, donne in svantaggio sociale, anziani in stato di svantaggio sociale, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ragazze madri in stato di svantaggio sociale, immigrati, soggetti con turbe psichiche e persone comunque si trovano in difficoltà sociale, vittime di abuso e/o maltrattamento;
- interventi specialistici, counseling e psicoterapia di tipo individuale e/o di gruppo



- corsi di gestione attività di sostegno alla genitorialità, anche di preparazione al parto, o di educazione sessuale
- attività psico - pedagogica di educazione affettiva e sessuale
- corsi di formazione di ogni ordine e grado ai sensi della L.N. 86/78 e L.R. 24/76 e di tutte le normative nazionali e regionali , all'interno degli istituti scolastici, rivolte sia agli/alle alunni/e, sia ai loro genitori che agli/alle insegnanti, volte a promuovere le pari opportunità uomo-donna nel rispetto delle differenze legate al genere e capaci di educare gli/le alunni/e alla parità e all'equa distribuzione delle responsabilità sia all'interno della famiglia che nel più ampio contesto sociale;
- L'orientamento e la riqualificazione al lavoro di soggetti in stato di svantaggio sociale, vittime di abuso e maltrattamenti, immigrati, e alle loro figlie e ai loro figli;
- Psicologia scolastica; educazione alla legalità;
- Iniziative finalizzate all'incremento della qualità della vita nell'ambito di servizi psico-sociali-assistenziali a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale e non (minori, donne, anziani, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti ragazze madri, immigrati, soggetti con turbe psichiche e persone che comunque si trovano in difficoltà sociale, vittime di abuso e/o maltrattamento:

L'Associazione, al fine di raggiungere i predetti obiettivi, può avvalersi della collaborazione anche di soggetti esterni non associati, uomini/donne.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza



corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Socie

Il numero delle socie è illimitato.

Il termine associate indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associate le fondatrici dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammesse a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Le associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Le associate sono dunque tenute all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Le socie decadono per morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento richiesto

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione

[Art. 4) Volontarie

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontarie

Sono volontarie coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Le volontarie possono essere iscritte in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione delle Associate

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga il curriculum vitae, oltre alle proprie generalità, e un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro delle associate

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associata è a tempo indeterminato, ma l'associata può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o mezzo PEC o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associata che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo.

Le socie possono essere radiate mediante delibera della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori l'associazione e che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano le condizioni di legge;

Art. 8) Assemblea delle socie

A) Funzioni

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione, in altro luogo, o in video conferenza secondo le modalità previste nella convocazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per

l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 6/10 degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso (raccomandata o Pec o mail con ricezione garantita), contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associata nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire alle aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutte le associate iscritte da almeno 90 (novanta) giorni che siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

Ciascun associata esprime un solo voto.

Ciascun associata può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può

ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associata indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

La Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associata; la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito alla Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero delle associate intervenute.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:



- 
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

verbale:

- a) che sia consentita alla Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascuna consigliera deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

Le componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Le componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, la Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 12) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea delle associate per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di

proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali;

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

